

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23

Tel. 02-4690303

Dott. Antonio Franceschetti
Commercialista – Revisore contabile
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q
Partita Iva 02510440130

Dott. Andrea Incorvaia
Dottore Commercialista
e-mail: andrea@franceschetti.com
codice fiscale NCR NDR 95P26 F205G
Partita Iva 03971680131

Milano, 02 febbraio 2023

Oggetto: – Obbligo di autofatturazione elettronica per acquisti dall'estero - ns rif. 03/2023

La presente circolare è rivolta a **tutti i titolari di partita iva** (in regime ordinario o forfettario), persone fisiche e giuridiche. Essa espone un nuovo adempimento che, **per via delle nuove modalità e tempistiche sotto indicate, ricadrà d'ora in avanti direttamente a cura del contribuente anche per le contabilità gestite dallo Studio Franceschetti.**

Riteniamo appropriato che tale informativa sia stampata su carta e consultata ad ogni occasione di ricezione di fattura di acquisto (beni e servizi) da fornitore estero.

IL NUOVO ADEMPIMENTO

Con il primo gennaio 2023 è entrato a pieno regime, senza deroghe oggettive e/o soggettive, l'obbligo di regolazione **a mezzo di autofattura elettronica** del reverse charge per integrazione iva su operazioni di acquisto di beni e servizi dall'estero.

LE OPERAZIONI PASSIVE OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO

Fin dal 2008 fu stabilito che, in caso di acquisti da un soggetto titolare di partita iva estera, il fornitore non deve includere in fattura l'iva estera, da versare a sua cura all'Erario dello stato di appartenenza.

Dal mancato assoggettamento di iva estera, deriva che il cliente titolare di partita iva italiana debba poi assoggettare l'operazione ad iva italiana a mezzo del meccanismo del reverse charge.

Tale meccanismo consiste nel rilevare iva in acquisto (integrazione iva) e di controbilanciare tale rilevazione con iva vendite a mezzo dell'emissione di un'autofattura.

Se l'operazione intercorsa dà titolo di detrazione, avremmo iva detraibile in acquisto controbilanciata da iva esigibile in autofattura, e non si genera né credito né debito nei confronti con l'Erario.

Se l'operazione, al contrario, non dà titolo di detrazione (per natura dell'operazione stessa e/o per causa di indetraibilità soggettiva, ad esempio i medici, chi aderisce al regime forfettario, eccetera) il meccanismo è finalizzato a rilevare un debito nei confronti dell'Erario (iva indetraibile in acquisto, contro iva esigibile in autofattura).

Per i clienti che gestiscono internamente la contabilità, tutto quanto sopra esposto è ben noto. Per i contribuenti che affidano la contabilità allo Studio Franceschetti, invece, si tratta di doverosa premessa in quanto tutto ciò veniva gestito dallo Studio Franceschetti.

L'INTRODUZIONE DELLO STRUMENTO DELL'AUTOFATTURA ELETTRONICA

Come detto in apertura, per le operazioni di acquisto poste in essere dal primo gennaio 2023 è previsto che l'autofattura non sia un semplice documento ad uso interno di libera redazione (un foglio excel, un foglio di carta, eccetera) bensì che si debba ricorrere ad una specifica variante della fattura elettronica, redatta con l'abituale strumento di fatturazione elettronica **e trasmessa al Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate.**

La finalità di tale novità è permettere al Sistema di Interscambio di integrare ulteriormente il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini iva.

LA NUOVA PRASSI

Quando si riceverà una fattura estera (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una autofattura elettronica (detto anche documento di integrazione), con il proprio ambiente di fatturazione elettronica, indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La compilazione dell'autofattura elettronica dovrà rispettare i seguenti elementi e una parte di essi dovrebbe essere già gestita dal gestionale.

Campo "Tipo di documento".

I tipi di documento da usare saranno i seguenti:

_ TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall'estero

_ TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

_ TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72, quali:

- A) acquisti di beni che si trovano nel territorio dello stato italiano effettuati da fornitore estero privo di stabile organizzazione in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari);
- B) acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di S.Marino (senza Iva esposta) o da Città del Vaticano;
- C) acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (art. 50-bis, comma 4, lettera c);

D) acquisti da soggetti non residenti di beni o servizi su beni che si trovano all'interno di un deposito Iva.

Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, il gestionale indicherà automaticamente l'importo dell'iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Campo data

- Nel campo "Data" della sezione Dati generali occorre indicare: la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto da fornitore intra-UE;
- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa a fornitori extra-UE

TEMPISTICHE DELL'ADEMPIMENTO

Le trasmissioni al Sistema di Interscambio delle autofatture dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni.

Casistiche:

Fattura di acquisto datata gennaio 2023 e ricevuta entro il 31/01/2023: L'autofattura dovrà riportare una data documento non successiva al 31/01/2023. Dovrà essere creata e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15/02/2023.

Fattura di acquisto datata gennaio 2023 e ricevuta nel corso di febbraio 2023: L'autofattura dovrà riportare una data documento non successiva al 28/02/2023. Dovrà essere creata e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15/03/2023.

E' opportuno chiarire che il termine stabilito dal Legislatore "il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni" mal si concilia con il calendario di tutti gli altri adempimenti dichiarativi. E' pertanto fortemente raccomandabile di ridurre le tempistiche a non oltre 10 giorni da fine mese.

Non abbiamo pertanto obiezioni affinché provvediate a emettere tutte le autofatture del mese in un'unica occasione, a mese concluso, ma Vi preghiamo di non indugiare oltre la prima settimana del mese successivo.

REVERSE CHARGE INTERNO

Analogamente alle fatture di acquisto da soggetti esteri, capita di ricevere fatture da soggetti italiane anch'esse prive di applicazione di iva. Si tratta di specifiche operazioni effettuate tra operatori economici nazionali elencate ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 17 del DPR 633/72 (edilizia, pulizie, metalli, hardware), tutte esposte in fattura di acquisto con la natura da N6.1 a N6.9.

Per gli acquisti interni, già tracciati al Sistema di Interscambio a mezzo della fattura elettronica emessa dal fornitore, si può continuare a integrare l'iva con il consueto documento analogico.

GUIDE DEDICATE ALL'AUTOFATTURA ELETTRONICA DEI PRINCIPALI AMBIENTI INFORMATICI

Aruba:

<https://guide.pec.it/fatturazione-elettronica/consigli-creazione-autofattura.aspx>

Cgn:

<https://assistente.cgn.it/#/Area/56/Contenuto/20096>

Fatture in Cloud:

<https://help.fattureincloud.it/help/articolo/544-crea-autofattura-elettronica>

--==ooOoo==--

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti